

Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1)

Modifica del 4 novembre 2015

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza 1 del 10 maggio 2000¹ concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:

Art. 73a Rinuncia alla registrazione della durata del lavoro
(art. 46 LL)

¹ Le parti sociali possono prevedere, in un contratto collettivo di lavoro, che gli elenchi e gli atti non contengano i dati di cui all'articolo 73 capoverso 1 lettere c–e nonché h se i lavoratori interessati:

- a. dispongono di un'ampia autonomia nel loro lavoro e sono prevalentemente liberi di stabilire i propri orari di lavoro;
- b. percepiscono un reddito annuo lordo, bonus compresi, superiore a 120 000 franchi, ridotto proporzionalmente in caso di impiego a tempo parziale; e
- c. hanno convenuto individualmente in forma scritta che rinunciano alla registrazione della durata del lavoro.

² L'importo di cui al capoverso 1 lettera b è adeguato all'evoluzione dell'importo massimo del guadagno assicurato secondo la LAINF.

³ La convenzione di cui al capoverso 1 lettera c può essere revocata ogni anno dal lavoratore o dal datore di lavoro.

⁴ Il contratto collettivo di lavoro deve essere sottoscritto dalla maggioranza delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori, in particolare del settore o dell'azienda, e prevedere quanto segue:

- a. misure specifiche per garantire la protezione della salute e l'osservanza della durata del riposo stabilita per legge;
- b. l'obbligo del datore di lavoro di designare un servizio interno preposto alle questioni concernenti la durata del lavoro.

¹ RS 822.111

⁵ Il datore di lavoro tiene a disposizione delle autorità d'esecuzione e di vigilanza il contratto collettivo di lavoro, le convenzioni di rinuncia individuali e un elenco dei lavoratori che hanno rinunciato alla registrazione della durata del lavoro e nel quale è riportato anche il loro reddito annuo lordo.

Art. 73b Registrazione semplificata della durata del lavoro

(art. 46 LL)

¹ La rappresentanza dei lavoratori di un settore o di un'azienda o, in sua assenza, la maggioranza dei lavoratori di un'azienda può convenire con il datore di lavoro che, per i lavoratori liberi di stabilire in misura significativa i propri orari di lavoro, debba essere registrata unicamente la durata giornaliera del lavoro effettivamente svolto. In caso di lavoro notturno e domenicale vanno inoltre documentati l'inizio e la fine degli impieghi.

² La convenzione deve prevedere quanto segue:

- a. le categorie di lavoratori a cui si applica la registrazione semplificata della durata del lavoro;
- b. disposizioni speciali concernenti l'osservanza delle disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo;
- c. una procedura paritetica per verificare l'osservanza della convenzione.

³ Nelle aziende che occupano meno di 50 lavoratori la registrazione semplificata della durata del lavoro secondo il capoverso 1 può anche essere convenuta individualmente in forma scritta tra il datore di lavoro e il lavoratore. Nella convenzione vanno menzionate le disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo vigenti. Deve inoltre essere svolto e documentato annualmente un colloquio di fine anno concernente l'onere lavorativo.

⁴ Nonostante l'esistenza di una simile convenzione, i lavoratori interessati sono liberi di registrare i dati di cui all'articolo 73 capoverso 1 lettere c–e. Il datore di lavoro mette a disposizione uno strumento adeguato a tale scopo.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

4 novembre 2015

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova